



*Ministero del Lavoro  
e delle Politiche Sociali*

Direzione generale per l'Attività Ispettiva



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Partenza - Roma, 23/07/2013  
Prot. 37 / 0013373 / MA007.A001

Alla Federazione Italiana Lavoratori Trasporti –  
FILT CGIL

Oggetto: interpellò ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. n. 124/2004 – indennità di mobilità – compagnie di trasporto aereo.

In relazione alla richiesta di cui in oggetto, si ritiene che ogni utile chiarimento sia già contenuto nella circolare INPS n. 2 del 7 gennaio 2013, in particolare laddove si afferma che

- *“posto che con la citata disposizione di cui al comma 1 della legge di riforma si estendono, a regime (cioè senza un'apposita previsione della legge di stabilità e conseguente decretazione ministeriale), le disposizioni in materia di cassa integrazione guadagni alle imprese di cui ai punti a), b) e c), deve intendersi, con concorde avviso del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, conseguentemente estesa alle stesse imprese la mobilità di cui alla normativa vigente”*

- nonché, nel successivo art. 2.3.2 della medesima circolare, *“oltre ai settori indicati nel precedente paragrafo, l'art. 3, comma 1 della legge di riforma si estende l'applicazione della cassa integrazione guadagni straordinaria anche alle: a) imprese di trasporto aereo, a prescindere dal numero dei dipendenti; b) imprese del sistema aeroportuale, a prescindere dal numero dei dipendenti. Per quanto concerne l'aspetto dell'assoggettamento della contribuzione sia della CIGS che della mobilità, si richiamano le considerazioni già espresse per i predetti settori del commercio, turismo e vigilanza con conseguente applicazione delle aliquote ordinarie relative a dette prestazioni”*.

IL DIRIGENTE

(Dott. Danilo Papa)

GDN